

11 novembre 2014 9:12

Auto in uso a persona diversa dal proprietario e annotazione sulla carta di circolazione: le nuove regole

di [Rita Sabelli](#)

Dal 4/11/2014 è operativo un nuovo obbligo che riguarda chi usa autoveicoli o motoveicoli non essendone proprietario. In questi casi, se il possesso -esclusivo e personale- si protrae per un periodo continuativo superiore a 30 giorni, il nominativo di chi utilizza il veicolo deve essere annotato sulla carta di circolazione, e a tal scopo va presentata una comunicazione agli uffici della Motorizzazione (DTT, dipartimento trasporti terrestri).

Indice scheda

[CASI COINVOLTI](#)

[SOGGETTI OBBLIGATI](#)

[COME FARE](#)

[COSTI](#)

[SANZIONI](#)

[RIFERIMENTI NORMATIVI E LINK UTILI](#)

[CASI COINVOLTI](#)

Sono inclusi nell'obbligo tutti i casi di comodato (esclusi quelli dove il comodatario è un familiare convivente del proprietario), di locazione senza conducente (noleggio), di custodia giudiziale con facoltà d'uso del veicolo, di utilizzo di veicoli di soggetti incapaci (minori, interdetti, etc.) o deceduti (in attesa che si attui la successione), di utilizzo di veicolo con contratto "rent to buy", di utilizzo di veicoli facenti parte di un "trust".

Sono invece esclusi dall'obbligo tutti i casi di auto date in uso ai familiari conviventi -a prescindere dal periodo di utilizzo-, i casi di auto aziendali assegnate ai dipendenti (fringe benefit) e gli autotrasportatori (per i quali verranno emanate norme specifiche).

Sono ovviamente esclusi anche tutti i casi dove il veicolo viene dato in prestito occasionalmente o per periodi inferiori a 30 giorni, o quando un mezzo è utilizzato da più persone senza esclusività.

[SOGGETTI OBBLIGATI](#)

Il soggetto su cui grava l'obbligo di comunicazione, e a nome del quale quindi potrebbero scattare le sanzioni, è

- il comodatario (in caso di comodato)
- il locatario o sublocatario (in caso di noleggio)
- l'affidatario (in caso di custodia giudiziale)
- gli eredi
- l'utilizzatore (nel caso di contratti "rent to buy").

Gli obblighi sono assolti anche se la comunicazione viene fatta dal proprietario del veicolo o comunque dal soggetto intestatario della carta di circolazione, a patto che venga sottoscritta una delega su modulo predisposto dal Ministero (vedi allegati alla circolare MIT del 10/7/2014, in calce all'articolo).

In alcuni casi, come il noleggio, di prassi si occupa della comunicazione il locatore (la società di noleggio), facendo firmare la delega all'utilizzatore al momento della consegna dell'auto.

Vediamo nel dettaglio:

- **comodato**: procede alla comunicazione il comodatario (persona che usa l'auto in comodato), con rilascio da parte dell'ufficio DTT di un tagliando di aggiornamento da apporre sulla carta di circolazione. Occorre una dichiarazione del comodante che attesti di aver posto il veicolo nella disponibilità del comodatario.
- **noleggio**: procede alla comunicazione il locatore (persona che dà l'auto in noleggio) munito di delega, **SENZA** necessità di stampare il tagliando di aggiornamento ma solo di una ricevuta attestante l'assolvimento dell'obbligo. **NON** è nemmeno necessario, ai fini della regolare circolazione, che tale ricevuta sia tenuta a bordo del veicolo.
- **custodia giudiziale con facoltà d'uso del veicolo**: procede alla comunicazione l'affidatario (persona a cui è stata affidata l'auto), con rilascio da parte dell'ufficio DTT di un tagliando di aggiornamento da apporre sulla carta di circolazione. Occorre una dichiarazione che attesti la propria qualità di affidatario con gli estremi del provvedimento

di custodia.

- **utilizzo veicolo di soggetto incapace (minore, interdetto, etc.):** procede alla comunicazione il genitore o il tutore, con rilascio da parte dell'ufficio DTT di un tagliando di aggiornamento da apporre sulla carta di circolazione. Nella comunicazione vanno ovviamente specificati i dati della persona nelle cui mani viene messo il veicolo con gli estremi del provvedimento del giudice tutelare.

- **utilizzo veicolo intestato a persona deceduta (in attesa che si attui la successione):** procede alla comunicazione l'erede che si intesta provvisoriamente il veicolo, con rilascio di un tagliando di aggiornamento da apporre sulla carta di circolazione. Alla domanda va allegata una dichiarazione con la quale l'utilizzatore dichiara la propria qualità di erede con tutte le informazioni sul decesso e sulla procedura di successione.

- **utilizzo veicolo con contratto "rent to buy" (uso con futura vendita):** procede alla comunicazione l'utilizzatore con rilascio di un tagliando di aggiornamento da apporre sulla carta di circolazione. Alla domanda va allegata una dichiarazione con la quale il proprietario attesta di aver posto il veicolo nella disponibilità dell'utilizzatore a titolo di "rent to buy", specificando la durata del contratto.

COME FARE

La comunicazione va fatta all'ufficio locale della Motorizzazione (DTT), direttamente o tramite un'agenzia di pratiche auto (tecnicamente gli studi di consulenza automobilistica), entro 30 giorni da quando ha avuto inizio il possesso, utilizzando la modulistica fornita dall'ufficio stesso.

Per trovare l'ufficio giusto si può utilizzare il motore di ricerca sul [Portale dell'Automobilista](#).

COSTI

Alla richiesta di annotazione vanno allegati le attestazioni di pagamento di 16 euro per imposta di bollo (ccp n.4028) e di 9 euro per diritti di motorizzazione (ccp n.9001). Nel caso si rendesse necessaria la duplicazione della carta di circolazione il bollo è di 32 euro. Nei casi dove non è necessaria l'emissione del tagliando di aggiornamento si pagano solo i diritti di motorizzazione.

Sono ovviamente a parte gli eventuali costi legati all'intermediazione di agenzie di pratiche automobilistiche.

SANZIONI

In caso di omissione ad un controllo può seguire l'applicazione di una sanzione amministrativa variabile da 516,46 a 2.582,28 euro e il ritiro della carta di circolazione, con invio della stessa agli uffici del DTT per l'adempimento. Da chiarire che le sanzioni sono applicabili solo ai casi di possesso iniziato a partire dal 4/11/2014, decorsi i 30 giorni utili per adempiere all'obbligo.

I possessi iniziati prima di tale data possono o meno essere "regolarizzati", a scelta dei soggetti coinvolti, senza rischio di sanzionamento.

Sui procedimenti di accertamento e applicazione delle sanzioni non ci sono ancora chiarimenti a cui fare riferimento. Dovrebbe a breve pronunciarsi in merito il Ministero dell'Interno.

RIFERIMENTI NORMATIVI E LINK UTILI

Per approfondimenti si può vedere il Codice della strada (Art.94 comma 4bis) e soprattutto la [circolare del Ministero dei trasporti del 10/7/2014](#).

Schede collegate;

- IL COMODATO (http://sosonline.aduc.it/scheda/contratto+comodato_10794.php)